

	<h1>Circolare</h1>	Numero: 224/2009
		Data di Emissione: 13/05/2009
		Data di Decadenza: 13/08/2009
		Decorrenza: 01/05/2009
Emanata da: Direzione Centrale Personale		Destinatari: Intesa Sanpaolo S.p.A. Divisione Banca dei Territori - Banche Rete
Argomento: - Gestione risorse>Gestione risorse umane>Gestione delle relazioni con i dipendenti		
Oggetto: Condizioni Agevolate: rinegoziazione mutui concessi ai sensi della normativa aziendale previgente – Società del Gruppo Intesa Sanpaolo		

Eventuali riferimenti normativi, correlati al presente documento per modifica o abrogazione, sono riportati in appendice.

1. INTRODUZIONE

	 Processi	 Prodotti e Convenzioni	 Modulistica	 Documenti di trasparenza	 Manuali applicazioni IT	 Tabulati	 Documenti di governance	 Iniziative commerciali	 Comunicazioni ai dipendenti
NUOVO									✓
MODIFICA									

Facendo seguito a quanto anticipato nel capitolo 9 – punto ccc) delle Policy “Regole in materia di condizioni agevolate al Personale – Società del Gruppo Intesa Sanpaolo” e “Regole in materia di condizioni agevolate al Personale – Eurizon Capital e Mediofactoring”, si provvede a fornire indicazioni sulle modalità e le tempistiche di accesso alla iniziativa di rinegoziazione dei mutui concessi ai sensi delle normative aziendali previgenti.

2. DISPOSIZIONI

2.1 BENEFICIARI

Potrà accedere alla rinegoziazione il Personale in servizio con contratto a tempo indeterminato o che abbia aderito al Fondo di solidarietà ex D.M. 158/2000 e 226/2006 che, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo stesso ed ai soli fini della normativa citata, fruisce delle condizioni riservate al Personale in servizio a tempo indeterminato, alla data del 1° dicembre 2008 delle Società:

- Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo
- Leasint
- Banca IMI
- Intesa Sanpaolo Private Banking
- Intesa Previdenza
- Sirefid
- Intesa Trade
- Equiter
- Imi Investimenti/Sanpaolo Imi Fondi Chiusi SGR
- Eurizon Capital

- Mediofactoring

Si precisa che destinatario della presente normativa è esclusivamente il Personale che abbia aderito al “Nuovo Pacchetto”, intendendosi con tale indicazione che la richiesta di adesione, sottoscritta in originale, sia pervenuta all’Ufficio Competente e risulti validata.

2.2 MUTUI RINEGOZIABILI

Per poter accedere alla rinegoziazione di cui alla presente Circolare, il Personale deve essere titolare di un contratto di mutuo che rispetti tutte le condizioni sotto elencate:

- Finalità: acquisto, costruzione o ristrutturazione 1^a casa;
- Tasso: variabile (inclusi i mutui con doppia fascia rivenienti dalla normativa ex Gruppo Sanpaolo IMI, per la quota variabile ed i mutui ex Intesa regolati al tasso del 2,75% o del 4%);
- mutuo non aderente alla rinegoziazione Tremonti;
- mutuo non contratto a condizioni della clientela ordinaria;
- mutuo non contratto ai sensi della normativa del “Nuovo Pacchetto”;

L’assenza anche solo di uno dei requisiti sopra specificati comporterà pertanto l’esclusione dalla platea dei destinatari della iniziativa in parola.

2.3 PROCESSO

MODALITA’ DI ADESIONE ALLA RINEGOZIAZIONE

I dipendenti aventi diritto alla rinegoziazione in possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti 2 e 3 saranno destinatari di una lettera di “Proposta di rinegoziazione”. Per aderire alla rinegoziazione, il dipendente dovrà inviare (a mezzo Raccomandata o posta interna o posta ordinaria) la suddetta Proposta, debitamente compilata, datata e sottoscritta in originale da tutti gli intestatari del mutuo a:

- se di provenienza ex Gruppo Sanpaolo: INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES – DC SO – SERVIZIO SERVIZI OPERATIVI CREDITI – UFFICIO FINANZIAMENTI M/LT – VIA Nizza 280 – 10126 TORINO;
- se di provenienza ex Gruppo Intesa: INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES – DC SO – SERVIZIO SERVIZI OPERATIVI CREDITI – UFFICIO FINANZIAMENTI M/LT M0 – Palazzo B7 – Milanofiori – 20090 Assago (MI).

Copia della “Proposta di rinegoziazione” dovrà essere trattenuta dal dipendente ad integrazione del contratto di mutuo originario.

la Proposta di rinegoziazione dovrà pervenire all’Ufficio sopra indicato entro il termine perentorio del 31.12.2009.

le “Proposte di rinegoziazione” saranno inviate, all’indirizzo di corrispondenza del mutuo, nel corso del mese di:

- maggio 2009, per le richieste di adesione al nuovo pacchetto validate entro il 30.04.2009.
- luglio 2009, per le richieste di adesione al nuovo pacchetto effettuate entro il 31.05.2009.

2.4 PRINCIPALI CARATTERISTICHE

CONDIZIONI DI TASSO

Attraverso la rinegoziazione il dipendente potrà modificare le condizioni di tasso del proprio mutuo, decidendo se:

- A. mantenerlo regolato a tasso variabile
- B. trasformarlo in tasso fisso.

Non sarà invece possibile modificare le altre caratteristiche del mutuo, quali ad esempio la durata e la periodicità della rata.

Rinegoziazione con mantenimento della tipologia a tasso variabile:

Qualora con la rinegoziazione il dipendente desideri mantenere il proprio mutuo nella tipologia a tasso variabile, il tasso di interesse da applicare alle rate di ammortamento sarà pari al 75% dell'MRO (Main Refinancing Operations) vigente al 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun semestre di applicazione.

Rinegoziazione con trasformazione nella tipologia a tasso fisso

Nel caso in cui il dipendente opti per la trasformazione del proprio mutuo nella tipologia a tasso fisso, il tasso sarà determinato in base all'Euroirs di durata pari a quella originaria del mutuo, rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese solare antecedente la data di spedizione della "Proposta di rinegoziazione" da parte dell'interessato, decurtato dell'1,00%.

Si precisa che, ai fini della rilevazione del tasso fisso da applicare alla rinegoziazione, fa fede la data del timbro postale riportato sulla Raccomandata.

Qualora l'interessato dovesse optare per un'altra modalità di invio della "Proposta di rinegoziazione" (posta interna, posta ordinaria,) ai fini della rilevazione del tasso fisso farà fede esclusivamente la data di ricezione della Proposta da parte dell'Ufficio competente di cui al p. 4.

IMPORTO

La quota rinegoziabile non può eccedere il limite massimo di 150.000 euro, rispetto al debito residuo del mutuo.

Pertanto, nel caso in cui il debito residuo sia superiore a 150.000 euro, l'importo eccedente continuerà ad essere regolato alle condizioni previste nel contratto originario.

L'adesione alla rinegoziazione comporta una decurtazione dal plafond complessivo di 300.000 euro concedibile ai sensi della normativa di cui al "Nuovo Pacchetto", a prescindere dall'importo effettivamente rinegoziato, pari:

- a 150.000 euro per i mutui con debito residuo superiore a tale importo;
- all'importo pari al debito residuo per i mutui inferiore a 150.000 euro.

DECORRENZA DELLA RINEGOZIAZIONE

La rinegoziazione avrà effetto con le seguenti decorrenze:

Mutui con periodicità semestrale:dalla prima rata in scadenza per le adesioni pervenute entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza della rata stessa o dalla seconda rata in scadenza per le adesioni pervenute successivamente;

Mutui con periodicità mensile: dalla rata in scadenza entro il terzo mese successivo al ricevimento della Proposta di rinegoziazione da parte dell'Ufficio competente.

3. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nessuna

4. NORME ABROGATE O MODIFICATE

Nessuna

ALLEGATI

Nessuno

DIREZIONE CENTRALE PERSONALE

Marco Vernieri